



- ✓ **SCADENZARIO**
- ✓ **FISCALE-TRIBUTARIO**
- ✓ **AMBIENTE E SICUREZZA**
- ✓ **VARIE**

Notiziario n. 3

- Marzo 2022 -

Si ricorda che sul nostro sito www.apiverona.it è attiva la sezione "COVID 19" contenente gli aggiornamenti in materia, la MODULISTICA aggiornata e i link diretti alle FAQ dei principali siti istituzionali

SOMMARIO

Si ricorda che sul nostro sito www.apiverona.it è attiva la sezione "COVID 19" contenente gli aggiornamenti in materia, la MODULISTICA aggiornata e i link diretti alle FAQ dei principali siti istituzionali

SCADENZARIO:

- Aprile 2022 Pag. 1

FISCALE-TRIBUTARIO:

- Disciplina locazione immobili urbani: indice Istat mese di febbraio 2022 Pag. 5
- Operazioni in valuta estera: cambi mese di febbraio 2022 Pag. 6

AMBIENTE E SICUREZZA:

- Emergenza Covid-19 – Viaggi e rientri dall'estero, semplificate le regole Pag. 7
- Sicurezza Lavoro/DPI – Criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale, aggiornamento Pag. 8
- Medico Competente – Circolare Ministero Salute, proroga al 31 luglio 2022 invio dei dati Allegato 3B anno 2021 Pag. 8
- Reach/CLP – Pubblicato il piano nazionale dei controlli Reach per il 2022 Pag. 9
- Ambiente/End of Waste – Definite le regole per la cessazione della qualifica di rifiuto del biometano Pag. 10
- Sicurezza Lavoro – Sanzioni e ruolo dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro D.L. 146/2021 convertito con L. 215/2021 Pag. 11
- Emergenza Covid-19 – Dispositivi medici, indicazioni in merito alle procedure di immissione sul mercato di mascherine chirurgiche Pag. 12
- Covid-19 – Superamento della fase emergenziale, misure urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza (Decreto-Legge) Pag. 14
- Albo Gestori Ambientali – Aggiornamento normativa Pag. 15
- Ambiente – Attuazione Direttive in materia di rumore ambientale Pag. 16
- Sostanze Pericolose/RoHS – Attuazione Direttive delegate della Commissione Europea (UE) 2021/1978, (UE) 2021/1979 e (UE) 2021/1980, recepimenti di nuove esenzioni RoHS per gli ftalati nei dispositivi medici Pag. 16
- Sicurezza sul Lavoro – Modifica Direttiva 2004/37/CE sugli agenti cancerogeni e mutageni Pag. 17

VARIE:

- Convenzioni Apindustria Pag. 18

- SCADENZARIO APRILE 2022 -

01.04.2022 ⇒ IMPOSTA DI REGISTRO - CONTRATTI DI LOCAZIONE ED AFFITTO DI BENI IMMOBILI - VERSAMENTO IMPOSTA (2%-1%):

scade il termine per il versamento relativo a:

- cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, con effetto dal 1° marzo 2022;
- contratti pluriennali relativi ad immobili urbani: annualità successive alla prima, con inizio dal 1° marzo 2022.

(Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, l'imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto, in tal caso è prevista una riduzione dell'imposta dovuta, ovvero annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno).

La registrazione delle locazioni è obbligatoria anche se di annualità inferiore a € 1.291,14, nonché se di durata inferiore all'anno.

I contratti soggetti ad Iva pagheranno per il rinnovo alla scadenza del contratto l'imposta fissa di registro di € 67,00.

Il versamento va effettuato con importo arrotondato all'unità di euro con F24 ELIDE.

L'imposta dovuta sui contratti di locazione ed affitto di beni immobili deve essere versata entro trenta giorni dalla data dell'atto su tutti i contratti senza limite d'importo salvo quelli non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno.

Entro lo stesso termine di trenta giorni il contratto deve essere presentato all'ufficio per la registrazione unitamente all'attestato di pagamento.

Per i contratti di locazione i codici-tributo sono i seguenti:

- 1500 – contratti di locazione – prima annualità;
- 1501 – contratti di locazione – annualità successive;
- 1502 – contratti di locazione – cessione;
- 1503 – contratti di locazione – risoluzione;
- 1504 – contratti di locazione – proroga.

11.04.2022 ⇒ DATORI DI LAVORO DOMESTICO:

scade il termine per il versamento dei contributi per i lavoratori addetti ai servizi domestici, riferiti al primo trimestre 2022.

15.04.2022 ⇒ IVA - FATTURAZIONE DIFFERITA:

ultimo giorno utile per l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni comprovate da documento di trasporto spedite o consegnate nel mese precedente.

15.04.2022 ⇒ RAVVEDIMENTO - VERSAMENTO TARDIVO IMPOSTE DIRETTE ED INDIRECTE (ART. 13 COMMA 1 LETT. A D.LGS. 472/97):

scade il termine per l'effettuazione del versamento entro 30 giorni del tributo non versato o versato in misura insufficiente o versato in ritardo, con l'applicazione della sanzione ridotta, oltre agli interessi di mora, calcolati con maturazione giorno per giorno.

La sanzione viene applicata in misura ridotta sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11, comma 1, abbiano avuto formale conoscenza.

La norma prevede il contestuale pagamento del tributo assieme agli interessi, nonché della relativa sanzione, tramite il mod. F24.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione ai fini IVA deve essere effettuato con il mod. F24 **codice 8904**.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione di versamento di ritenute da parte dei sostituti d'imposta, deve essere effettuato con il mod. F24 **codice 8906**.

Le sanzioni in misura percentuale vanno versate con arrotondamento al centesimo di euro; eventuali sanzioni in misura fissa devono essere versate mediante importi con troncamento dei decimali di euro.

Si ricorda che la sanzione deve essere calcolata mediante arrotondamento del risultato **all'unità di euro per troncamento**.

Esempio:
€ 258,23 x 1/8 = € 32,278 – sanzione € 32,00

16.04.2022 ⇒ SOLIDARIETA' VENETO:

scade il termine per versare i contributi relativi al primo trimestre (gennaio - febbraio- marzo 2022).

19.04.2022 ⇒ FON.TE:

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al primo trimestre 2022 nonché l'invio della distinta di contribuzione.

19.04.2022 ⇒ IVA - CONTRIBUENTI MENSILI:

scade il termine per l'effettuazione del versamento sulla base della liquidazione relativa al mese di marzo 2022, ai sensi del DPR 23.3.98 n. 100. Se l'importo non supera € 25,82 il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

L'importo da versare dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

CONTABILITÀ PRESSO TERZI: lo stesso DPR n. 100/98 ha introdotto la facoltà – per i contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità e ne abbiano dato comunicazione all'ufficio Iva nella dichiarazione relativa all'anno precedente – di fare riferimento, ai fini della liquidazione mensile, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente.

19.04.2022 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI:

scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui compensi di lavoro autonomo e provvigioni operate nel mese di marzo (cod. 1040).

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

19.04.2022 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO:

scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate nel mese di marzo (cod. 1001 – 1002 – 1012 – ecc).

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

19.04.2022 ⇒ ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF:

scade il termine, da parte del sostituto d'imposta, per il versamento tramite il mod. F24 della rata relativa all'addizionale regionale e comunale, nonché quelle relative all'anno 2022 per i lavoratori licenziati e/o liquidati nel mese precedente.

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

Codici tributo:

- 3802 addizionale regionale
- 3848 addizionale comunale. Saldo
- 3847 addizionale comunale. Acconto

19.04.2022 ⇒ INPS - VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALLA GESTIONE SEPARATA:

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 del contributo alla Gestione Separata INPS, sui compensi corrisposti nel mese di marzo ai percettori di reddito derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

19.04.2022 ⇒ INPS:

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 dei contributi INPS del mese precedente. L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

20.04.2022 ⇒ PREVINDAPI:

scade il termine per versare i contributi relativi al primo trimestre 2022.

20.04.2022 ⇒ PREVINDAI:

scade il termine per versare i contributi relativi al primo trimestre 2022.

20.04.2022 ⇒ ARCO:

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al primo trimestre 2022 nonché l'invio della distinta di contribuzione.

26.04.2022 ⇒ IVA – SCAMBI INTRACOMUNITARI – ELENCHI INTRASTAT MENSILI E TRIMESTRALI:

scade il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi:

- delle cessioni intracomunitari di beni;
- delle prestazioni di servizi in ambito comunitario resi nei confronti di soggetti passivi stabiliti in altri stati membri relativi;
- per i contribuenti tenuti alla presentazione mensile, al mese di **marzo 2022**;
- per i contribuenti tenuti alla presentazione trimestrale, al primo trimestre 2022.

30.04.2022 ⇒ ATTIVITA' RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA – ART. 216 D.LGS. 152/06:

termine entro il quale gli iscritti all'elenco Provinciale delle Imprese che svolgono attività di recupero in regime semplificato devono versare alla Provincia il diritto d'iscrizione annuale.

30.04.2022 ⇒ DEPOSITO IN DISCARICA (ECO TASSA):

versamento alla Regione competente del tributo speciale per il deposito in discarica (ex art. 3, comma 30, L. 549/95) da parte dei gestori di discariche, con riferimento alle operazioni di deposito effettuate nel primo trimestre 2022.

30.04.2022 ⇒ ALBO NAZIONALE GESTORI RIFIUTI:

scade il termine per il versamento dei diritti annuali di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali solo in via telematica.

30.04.2022 ⇒ I.V.A. - ADEMPIMENTI DI FINE MESE:

Fatture d'acquisto: il termine per la registrazione delle fatture di acquisto è stabilito entro l'anno nella cui dichiarazione viene esercitato il diritto di detrazione della relativa imposta (comma 1 così reinserito dall'art. 4, comma 1, lett. a), del D.lgs. 2.9.97, n. 313 / decorr. 1.1.98).

Quanto suddetto vale anche per le carte carburanti con Iva detraibile.

Sedi secondarie: per le operazioni effettuate mediante sedi secondarie o altre dipendenze che non vi provvedano direttamente, le operazioni di fatturazione, registrazione ed annotazione dei corrispettivi e di registrazione degli acquisti, relative alle operazioni effettuate **nel mese precedente**, devono essere effettuate entro oggi da parte dell'impresa madre.

02.05.2022 ⇒ ESTEROMETRO:

scade oggi il termine per la comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al primo trimestre 2022.

02.05.2022 ⇒ APPROVAZIONE BILANCIO SOCIETA' DI CAPITALI:

scade oggi il termine per l'adunanza assembleare di approvazione del bilancio (senza rinvio al termine lungo).

02.05.2022 ⇒ DICHIARAZIONE IVA 2021:

scade oggi il termine per la presentazione della dichiarazione Iva 2021, relativa al periodo di imposta 2021.

02.05.2022 ⇒ PRESENTAZIONE RICHIESTA RIMBORSO O COMPENSAZIONE CREDITO IVA TRIMESTRALE:

scade il termine per presentare la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito Iva riferito al primo trimestre 2022 (Modello TR).

02.05.2022 ⇒ IMPOSTA DI BOLLO: MODIFICHE AI DATI PROPOSTI DALLE ENTRATE:

scade oggi il termine entro il quale è possibile modificare o integrare l'Elenco B messo a disposizione dell'Agenzia delle Entrate. Nell'Elenco B sono richiamati i dati delle fatture elettroniche che non riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo pur risultando la stessa dovuto secondo i criteri dettati dalle Specifiche tecniche delle Entrate. In assenza di modifiche, l'Elenco si intende confermato.

**- DISCIPLINA LOCAZIONE IMMOBILI URBANI -
INDICE ISTAT MESE DI FEBBRAIO 2022**

Pubblichiamo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di **febbraio**, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27.07.1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani).

- Variazione annuale:

			75%
FEBBRAIO	2021	/ FEBBRAIO	2022
			+5,6%
			+4,20%

- Variazione biennale:

			75%
FEBBRAIO	2020	/ FEBBRAIO	2022
			+6,1%
			+4,58%

Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	ANNO
Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente													
2022	+4,7	+5,6											2022
2021	+0,2	+0,5	+0,7	+1,2	+1,3	+1,4	+1,9	+2,1	+2,6	+3,0	+3,6	+3,8	2021
2020	+0,5	+0,2	+0,1	-0,1	-0,4	-0,3	-0,4	-0,7	-0,6	-0,4	-0,3	-0,2	2020
2019	+0,7	+0,8	+0,8	+0,9	+0,7	+0,5	+0,2	+0,3	+0,1	+0,0	+0,1	+0,4	2019
2018	+0,9	+0,5	+0,7	+0,4	+0,9	+1,2	+1,5	+1,5	+1,3	+1,5	+1,4	+1,0	2018
2017	+0,9	+1,5	+1,4	+1,7	+1,4	+1,1	+1,0	+1,2	+1,1	+0,9	+0,8	+0,8	2017
2016	+0,3	-0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	+0,1	-0,1	+0,1	+0,4	2016
2015	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	2015
2014	+0,6	+0,5	+0,3	+0,5	+0,4	+0,3	+0,1	-0,1	-0,1	+0,1	+0,2	-0,1	2014
2013	+2,2	+1,8	+1,6	+1,1	+1,2	+1,2	+1,2	+1,1	+0,8	+0,7	+0,6	+0,6	2013
2012	+3,2	+3,3	+3,2	+3,2	+3,0	+3,1	+2,9	+3,1	+3,1	+2,7	+2,4	+2,4	2012
2011	+2,2	+2,3	+2,5	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	+2,8	+3,0	+3,2	+3,2	+3,2	2011
2010	+1,3	+1,3	+1,5	+1,6	+1,5	+1,3	+1,7	+1,5	+1,6	+1,7	+1,7	+1,9	2010
2009	+1,5	+1,5	+1,0	+1,0	+0,7	+0,7	-0,1	+0,2	+0,1	+0,2	+0,7	+1,0	2009
2008	+2,9	+2,9	+3,3	+3,3	+3,5	+3,8	+4,0	+3,9	+3,7	+3,4	+2,6	+2,0	2008
2007	+1,5	+1,5	+1,5	+1,4	+1,4	+1,6	+1,6	+1,6	+1,6	+2,0	+2,3	+2,6	2007
2006	+2,2	+2,1	+2,1	+2,0	+2,2	+2,1	+2,1	+2,1	+2,0	+1,7	+1,7	+1,7	2006
2005	+1,6	+1,6	+1,6	+1,7	+1,7	+1,6	+1,8	+1,8	+1,9	+2,0	+1,8	+1,9	2005
2004	+2,0	+2,2	+1,9	+2,0	+2,1	+2,2	+2,1	+2,1	+1,8	+1,7	+1,7	+1,7	2004
2003	+2,7	+2,5	+2,6	+2,5	+2,4	+2,3	+2,5	+2,5	+2,5	+2,4	+2,4	+2,3	2003
2002	+2,3	+2,3	+2,4	+2,4	+2,3	+2,3	+2,3	+2,5	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	2002
2001	+3,1	+3,0	+2,8	+3,1	+3,0	+2,9	+2,7	+2,7	+2,6	+2,6	+2,3	+2,3	2001
2000	+2,1	+2,4	+2,5	+2,5	+2,3	+2,7	+2,7	+2,7	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	2000
1999	+1,3	+1,2	+1,4	+1,4	+1,6	+1,5	+1,7	+1,6	+1,8	+1,8	+2,0	+2,1	1999
1998	+1,6	+1,8	+1,7	+1,7	+1,7	+1,8	+1,8	+1,9	+1,8	+1,7	+1,5	+1,5	1998
1997	+2,6	+2,4	+2,2	+2,2	+1,6	+1,4	+1,6	+1,5	+1,4	+1,6	+1,6	+1,5	1997
1996	+5,5	+5,0	+4,5	+4,5	+4,3	+3,9	+3,6	+3,4	+3,4	+3,0	+2,6	+2,6	1996
1995	+3,8	+4,3	+4,9	+4,9	+5,5	+5,8	+5,6	+5,8	+5,8	+5,8	+6,0	+5,8	1995
1994	+4,2	+4,2	+4,2	+4,2	+4,1	+3,7	+3,6	+3,7	+3,9	+3,8	+3,7	+4,1	1994
1993	+4,3	+4,5	+4,2	+4,2	+4,0	+4,2	+4,4	+4,4	+4,2	+4,3	+4,2	+4,0	1993
1992	+6,1	+5,4	+5,6	+5,6	+5,7	+5,5	+5,5	+5,3	+5,2	+5,0	+4,9	+4,8	1992
1991	+6,5	+6,7	+6,6	+6,7	+6,8	+6,9	+6,7	+6,3	+6,2	+6,1	+6,2	+6,0	1991
1990	+6,4	+6,2	+6,1	+5,8	+5,7	+5,6	+5,7	+6,3	+6,3	+6,2	+6,5	+6,4	1990
1989	+5,7	+6,3	+6,4	+6,7	+6,8	+7,0	+7,0	+6,7	+6,6	+6,8	+6,4	+6,5	1989
1988	+5,0	+4,9	+4,9	+5,0	+4,9	+4,9	+4,9	+5,0	+4,8	+4,7	+5,3	+5,5	1988
1987	+4,5	+4,2	+4,2	+4,2	+4,2	+4,1	+4,4	+4,5	+5,0	+5,3	+5,2	+5,1	1987

- OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA: CAMBI MESE DI FEBBRAIO 2022 -

Riportiamo, di seguito, la media dei cambi delle principali valute estere, relativa al mese di **febbraio**, acquisite dal sito internet dell'Ufficio Italiano Cambi (www.uic.it):

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta ESTERA PER 1 EURO
AUSTRALIA	Dollaro Australiano	109	AUD	1,5825
CANADA	Dollaro Canadese	012	CAD	1,4422
DANIMARCA	Corona Danese	007	DKK	7,4408
GIAPPONE	Yen Giapponese	071	JPY	130,6565
NORVEGIA	Corona Norvegese	008	NOK	10,0544
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna	002	GBP	0,83787
STATI UNITI	Dollaro USA	001	USD	1,1342
SVEZIA	Corona Svedese	009	SEK	10,5342
SVIZZERA	Franco Svizzero	003	CHF	1,0461

L'elenco completo delle valute è a disposizione degli interessati presso l'Ufficio Fiscale-Tributario.

Servizi di traduzione e interpretariato multilingue

In un contesto economico sempre più internazionalizzato, la capacità di interagire e comunicare efficacemente ad ogni livello nelle “lingue del mondo” rappresenta una necessità imprescindibile per le aziende.

In quest’ottica, già da parecchi anni Apindustria offre ai propri Associati la possibilità di avvalersi di un servizio di traduzioni ed interpretariato professionale, affidabile e sollecito, da e verso le principali lingue europee ed extra-europee.

Nell’ambito dei servizi linguistici multilingue a supporto dei nostri Associati mettiamo a disposizione:

- traduttori professionisti, specializzati nei diversi settori di intervento (traduzione di testi promozionali e commerciali, newsletter, informazioni tecniche, manualistica ...);
- tariffe competitive;
- preventivi gratuiti;
- servizio rapido e puntuale.

Il servizio Legal Premium per le traduzioni di natura giuridica

Siamo partiti dal presupposto che i testi legali sono particolarmente delicati e complessi e, per essere affrontati con serietà, necessitano di una duplice competenza: linguistica e giuridica.

Recentemente, grazie al fortunato incontro con professionisti dedicati, ci siamo specializzati e siamo oggi in grado di offrire un servizio di eccellenza per le traduzioni di testi legali, svolte esclusivamente da avvocati o giuristi madrelingua che coniugano la conoscenza del diritto (comparato) e quella della lingua di partenza e di destinazione.

Il servizio LEGAL PREMIUM (offerto e quotato su richiesta) è proposto per la traduzione, a mero titolo esemplificativo, di:

- documenti societari (atto costitutivo, statuto, procura, verbali assemblee e altro);
- contratti commerciali (fornitura, distribuzione, agenzia e altro);
- contratti societari (joint venture, patti parasociali e altro);
- atti notarili (compravendita immobiliare, cessione di quote e altro);
- atti di trust;
- atti processuali (memorie, sentenze e altro) testi di leggi e atti a contenuto normativo.

Ulteriori informazioni e/o richieste di delucidazioni possono essere richieste a:

Silvano Brescianini - e-mail s.brescianini@apiverona.net - tel. 045/8102001

- EMERGENZA COVID-19 -
VIAGGI E RIENTRI DALL'ESTERO, SEMPLIFICATE LE REGOLE

Fonti Ministero Esteri e Ministero Salute

Dal 1° marzo sono entrate in vigore nuove disposizioni che semplificano l'ingresso nel territorio italiano per chi è in possesso di un green pass o di un certificato equivalente per vaccinazione, guarigione o tampone.

Con quest'Ordinanza del Ministro della Salute a partire dal 1° marzo 2022 (e fino al 31 marzo 2022) le misure previste dalle Ordinanze del Ministro della Salute 28 settembre 2021, 22 ottobre 2021, 14 dicembre 2021 e 27 gennaio 2022 cessano di applicarsi.

In particolare, vengono eliminati gli elenchi dei Paesi e uniformate le regole di ingresso sul territorio nazionale.

L'ingresso in Italia sarà consentito presentando:

- **digital Passenger Locator Form (PLF) in forma digitale o cartacea;**
- **certificazione verde Covid-19 (certificato di vaccinazione, certificato di guarigione o test molecolare o antigenico negativo) o altra certificazione di vaccinazione riconosciuta come equivalente.**

Solo in caso di mancata presentazione di una delle certificazioni di cui sopra, si applica la misura della quarantena per un periodo di 5 giorni con l'obbligo di sottoporsi a test molecolare o antigenico al termine del periodo.

Gli spostamenti da/per la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano non sono soggetti a limitazioni.

Dal 23 settembre il Ministero della Salute ha riconosciuto con Circolare prot. 42957 del 23.09.21 l'**equivalenza di alcuni vaccini**, somministrati da autorità sanitarie estere, a quelli effettuati nell'ambito del Piano Nazionale dei vaccini per la prevenzione da SARS-CoV-2.

Si tratta, in particolare, di:

- vaccini riconosciuti da EMA – Agenzia Europea per i Medicinali (vedi Allegato n. 1 alla Circolare);
- Covishield (Serum Institute of India), prodotto su licenza di AstraZeneca;
- R-CoVI (R-Pharm), prodotto su licenza di AstraZeneca;
- Covid-19 vaccine-recombinant (Fiocruz), prodotto su licenza di AstraZeneca.

A seguito di tale riconoscimento:

- i cittadini italiani (anche residenti all'estero) e i loro familiari conviventi, indipendentemente dal fatto che siano iscritti al Servizio Sanitario Nazionale o al SASN (Assistenza Sanitaria al Personale Navigante), e tutti i soggetti iscritti a qualunque titolo al Servizio Sanitario Nazionale che sono stati vaccinati all'estero con i summenzionati vaccini o che sono guariti all'estero da COVID-19, potranno richiedere, se si trovano già sul territorio italiano, il rilascio del green pass recandosi presso le Aziende Sanitarie locali di competenza territoriale;
- tutti gli altri cittadini stranieri vaccinati all'estero con i summenzionati vaccini avranno diritto ad accedere, sul territorio nazionale, a tutti i luoghi e servizi per i quali è richiesto il green pass (vedi box seguente). Per poter essere riconosciute come equivalenti al green pass, le certificazioni sul vaccino ricevuto all'estero dovranno contenere le seguenti informazioni: dati identificativi del titolare, dati relativi al vaccino, data/e di somministrazione del vaccino, dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato; dovranno inoltre essere redatte in italiano, inglese, francese, spagnolo o tedesco oppure, ove fossero rilasciate in un'altra lingua, essere accompagnate da una traduzione giurata.

- SICUREZZA LAVORO/DPI -
CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE E L'USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE, AGGIORNAMENTO

La Legge 215/2021 di conversione del D.L. 146/2021 relativo a "*Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili*", in vigore dal 21 dicembre 2021, ha modificato l'articolo 79 del D.Lgs. 81/2008 relativo ai criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI.

In particolare è stato inserito il riferimento all'automatico aggiornamento alle più recenti norme tecniche, superando quanto indicato nel D.M. 1° giugno 2021, contenente il riferimento ad alcune specifiche norme UNI, oggi superate o modificate come risulta dal sito dell'UNI:

- UNI EN 458(1995) sostituita dalla 458(2005)
- UNI 10720(1998) sostituita dalla UNI EN 529(2006)
- UNI EN 169(1993) sostituita dalla UNI EN 169(2003)
- UNI EN 171(1993) sostituita dalla UNI EN 171(2003)
- UNI 9609(1990) ritirata senza sostituzione nel 2007

- MEDICO COMPETENTE -
CIRCOLARE MINISTERO SALUTE,
PROROGA AL 31 LUGLIO 2022 INVIO DEI DATI ALLEGATO 3B ANNO 2021

Prorogato al 31 luglio 2022 il termine per l'invio delle informazioni relative ai dati collettivi aggregati e sanitari di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell'anno 2021.

In relazione alla difficoltà della situazione legata alla gestione dell'emergenza Covid-19, al fine di consentire ai medici competenti una migliore gestione dell'inoltro dei dati relativi alla sorveglianza sanitaria, si comunica che con circolare del 16 febbraio 2022 il Ministero della Salute ha prorogato al 31 luglio 2022 il termine per l'invio alle Aziende sanitarie locali competenti delle informazioni riguardanti i dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell'anno 2021 (obbligo previsto dall'art. 40 del d.lgs. 81/2008 e s.m. – Allegato 3B).

In applicazione dell'art. 4, co. 1 del D.M. 9 luglio 2012, come modificato dal D.M. 6 agosto 2013 e dal successivo D.M. 12 luglio 2016, la comunicazione dei dati va effettuata esclusivamente per via telematica, tramite l'utilizzo della piattaforma informatica Inail "Comunicazione medico competente", disponibile sul portale istituzionale www.inail.it>Servizi per te>Operatori della sanità>Medico competente.

Il testo della Circolare è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

- REACH/CLP -
PUBBLICATO IL PIANO NAZIONALE DEI CONTROLLI REACH PER IL 2022

Fonte Normachem

È stato recentemente pubblicato il **Piano Nazionale dei Controlli (PNC) in ambito REACH-CLP** per l'anno 2022. Il piano fornisce gli indirizzi per l'effettuazione delle visite ispettive inerenti ai regolamenti REACH e CLP per l'anno in corso.

In breve, il PNC chiarisce che i controlli seguiranno quanto già definito all'interno del REF-10 (REACH Enforcement Project) oltre ad altri argomenti individuati nei progetti pilota predisposti dallo stesso Forum di ECHA.

Riassumendo, questi sono gli argomenti principali che saranno trattati nelle visite ispettive del 2022:

- verifica degli obblighi di registrazione delle sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele;
- verifica degli obblighi di autorizzazione;
- verifica degli obblighi di restrizione anche in relazione con obblighi di etichettatura e imballaggio per prodotti destinati ad uso professionale/industriale;
- verifica degli obblighi di notifica delle sostanze contenute in articoli;
- verifica della comunicazione all'interno della catena di approvvigionamento;
- verifica della conformità delle SDS e delle SDS estese - Verifica dell'obbligo di redigere la relazione sulla sicurezza chimica e dell'obbligo di applicare e raccomandare misure di gestione dei rischi;
- verifica della conformità agli obblighi di conservazione delle informazioni;
- verifica degli obblighi generali di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele;
- verifica dell'esenzioni dai requisiti di etichettatura ed imballaggio;
- verifica degli obblighi di etichettatura e imballaggio per detersivi liquidi per bucato destinati ai consumatori contenuti in imballaggio solubile monouso;
- verifica degli obblighi di notifica della classificazione a ECHA;
- verifica degli obblighi di notifica della composizione delle miscele;
- verifica del rispetto dei requisiti per la pubblicità di prodotti chimici e per la vendita online (articolo 48 del regolamento CLP);
- verifica degli obblighi di imballaggio di sostanze o miscele pericolose fornite al pubblico tali da indurre i consumatori in errore (articolo 35.2 del regolamento CLP).

I controlli saranno effettuati durante il 2022 e i risultati saranno presentati nel 2023. Seguirà un nostro approfondimento per entrare maggiormente nel merito dei contenuti del PNC 2022.

Ricordiamo la grande importanza che rivestono i PNC nell'ambito dei controlli ispettivi REACH-CLP in Italia e raccomandiamo a tutte le aziende di prendere visione del documento in modo da farsi trovare preparate in caso di verifica dell'autorità competente.

Il Documento è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

- AMBIENTE/END OF WASTE -
DEFINITE LE REGOLE PER LA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA
DI RIFIUTO DEL BIOMETANO

Il D.Lgs. n. 199/2021 definisce il biometano come combustibile ottenuto dalla purificazione del biogas in modo da risultare idoneo per l'immissione in rete gas (art. 2 c. 1 lett. aa). All'art. 24 c. 2, del medesimo Decreto è previsto che il biometano, prodotto a partire da rifiuti, cessa di essere considerato rifiuto se rispetta le caratteristiche previste dall'art. 3 del D.M. 2.03.2018.

Il D.M. 2.03.2018 suddetto all'art. 3 c. 4 prevede che per quanto concerne la qualità del biometano immesso in rete al di fuori delle reti del gas con obbligo di connessioni di terzi, il produttore del biometano deve assicurare quanto previsto al c. 1 effettuando misure di qualità secondo le modalità e frequenze previste dal rapporto tecnico UNI/TR 11537:2016.

Si ricorda che il suddetto D.Lgs. n. 199/2021 recepisce la Direttiva Ue 2018/2001 sulle fonti rinnovabili, cosiddetta Red II (Renewable energy directive). Il decreto, in vigore dal 15 dicembre 2021, definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030, in attuazione della Direttiva (UE) 2018/2001 e nel rispetto dei criteri fissati dalla Legge 22 aprile 2021, n. 53.

L'Italia intende conseguire un obiettivo minimo del 30% come quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo con un obiettivo di incremento indicativo di energia da fonti rinnovabili nei consumi finali per riscaldamento e raffrescamento pari a 1,3 punti percentuali come media annuale calcolata per i periodi dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030.

Il Titolo II recante i "Regimi di sostegno e strumenti di promozione" disciplina al Capo II i regimi di sostegno applicati all'energia prodotta da fonti rinnovabili:

Il Titolo III disciplina le procedure autorizzative prevedendo semplificazioni ai procedimenti autorizzativi e amministrativi introdotti dal Decreto Legislativo 28/2011, per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Per quanto concerne l'obbligo di utilizzo dell'energia rinnovabile per il miglioramento della prestazione energetica degli edifici, il decreto prevede che i progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti, per i quali la richiesta del titolo edilizio è presentata decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto 199/2021, prevedono l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione di cui all'Allegato III del Decreto.

L'impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, a tale obbligo di integrazione, deve essere evidenziata dal progettista nella relazione di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legislativo 192/05, e dettagliata esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili. In tali casi il valore di energia primaria non rinnovabile dell'edificio è ridotto secondo quanto previsto all'Allegato III, paragrafo 4.

Il Titolo IV disciplina l'autoconsumo, le comunità energetiche rinnovabili e i sistemi di rete e il Capo III del Titolo V contiene semplificazioni in materia di autorizzazione delle infrastrutture di ricarica.

Infine, l'art. 47 ritorna sul tema della qualificazione degli installatori e manutentori straordinari di sistemi a fonti rinnovabili ribadendo che:

- La qualifica professionale per l'attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, è conseguita automaticamente con il possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, alternativamente, alle lettere a), a-bis), b), o d) dell'articolo 4, comma 1, del D.M. 37/08.
- A decorrere dal 4 agosto 2013, il requisito tecnico-professionale del possesso di un titolo o attestato di formazione professionale, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del D.M. 37/08, si intende rispettato

quando tale titolo o attestato di formazione professionale sono rilasciati nel rispetto dei criteri di cui all'Allegato 4 al Decreto Legislativo 28/2011, previo un periodo di formazione alle dirette dipendenze di una impresa del settore pari a due anni.

Decreto RED II.

Sul nostro sito www.apiverona.it è possibile scaricare:

- il D.Lgs. 199/2021
- il D.M. 2.03.2018018

- SICUREZZA LAVORO -

SANZIONI E RUOLO DELL'ISPettorATO NAZIONALE DEL LAVORO

D.L. 146/2021 CONVERTITO CON L. 215/2021

Si evidenzia che il D.L. 146/2021 convertito con L. 215/2021 contiene, tra le altre, una serie di disposizioni rilevanti in tema di sanzioni e ruoli degli organi di vigilanza.

In particolare, l'art 13 del D.L. 146 sostituisce interamente l'art. 14 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro) prevedendo un rafforzamento dell'attività di coordinamento ed ispettiva, tesa a prevenire le situazioni di illegalità e di pericolo e l'inasprimento delle sanzioni nei confronti delle imprese inadempienti.

In particolare è previsto un rafforzamento del ruolo dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e il coordinamento di INL e Asl nell'attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro svolta a livello provinciale.

Particolarmente importante è la decisione che gli introiti derivanti dall'adozione delle sanzioni emanate dal personale dell'Ispettorato in materia prevenzionistica – analogamente a quanto già avviene per le sanzioni adottate dal personale ispettivo delle Asl – vadano a integrare un apposito capitolo dell'INL stesso, finalizzato a finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro.

E' stabilito anche il rafforzamento del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), per il quale si punta a una definitiva messa a regime e a una maggiore condivisione delle informazioni in esso contenute.

All'estensione delle competenze attribuite all'INL si accompagneranno un rilevante aumento dell'organico e un investimento in tecnologie per dotare il nuovo personale ispettivo della strumentazione informatica necessaria a svolgere l'attività di vigilanza.

Per quanto riguarda le sanzioni degli inadempimenti, cambiano, in particolare, le condizioni necessarie per l'adozione del provvedimento cautelare della sospensione dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni: basterà che venga riscontrata la presenza del 10% (e non più 20%) del personale "in nero" presente sul luogo di lavoro.

Gli Ispettori in caso di illecito adottano le misure di sospensione dell'attività; vengono definiti gli illeciti in materia di salute e sicurezza da considerarsi gravi e per i quali l'adozione del provvedimento scatterà subito, a fronte di gravi violazioni prevenzionistiche individuate con D.M. e, nelle more, individuate dalla tabella contenuta nell'Allegato I al D.L. che modifica la corrispondente tabella allegata al D.Lgs. n. 81/2008.

Inoltre, insieme al provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale l'INL può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Su istanza dell'impresa interessata, l'Ispettorato revocare la sospensione, solo se sussistano le seguenti condizioni:

- regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritte o da altra documentazione obbligatoria, anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza (almeno in riferimento alla sorveglianza sanitaria ed alla formazione ed informazione);
- accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- rimozione delle conseguenze pericolose delle gravi violazioni di sicurezza.

Per le sanzioni il D.L. introduce la previsione dell'obbligo del pagamento di una somma aggiuntiva per ottenere la revoca e riprendere lo svolgimento delle attività sospese.

La nuova disciplina del provvedimento cautelare prevede infine l'impossibilità, per l'impresa destinataria del provvedimento, di contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione.

- EMERGENZA COVID-19 -
DISPOSITIVI MEDICI, INDICAZIONI IN MERITO ALLE PROCEDURE DI
IMMISSIONE SUL MERCATO DI MASCHERINE CHIRURGICHE

Fonte Ministero Salute

Con la fine dello stato di emergenza finirà il regime derogatorio che, in considerazione della situazione eccezionale conseguente alla pandemia da SARS-CoV-2, ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di immettere sul mercato mascherine chirurgiche autorizzate in deroga. Dal 1° aprile 2022 i fabbricanti che vorranno continuare a immettere sul mercato mascherine chirurgiche in Italia dovranno attenersi alla normativa ordinaria sui dispositivi medici.

Per le mascherine autorizzate in deroga già immesse sul mercato, la Circolare del 4 marzo 2022 indica che potranno essere messe a disposizione solo fino al 31 maggio 2022 e che solo le mascherine che fanno parte di scorte esistenti a disposizione del personale che partecipa agli sforzi per contenere il virus ed evitarne l'ulteriore diffusione potranno essere messe a disposizione fino al completo esaurimento di tali scorte e comunque non oltre il 31 luglio 2022.

La Circolare del 4 marzo 2022 della Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico ha chiarito alcuni aspetti connessi alle procedure di immissione sul mercato di mascherine chirurgiche in vista dell'imminente scadenza dello stato di emergenza.

Nella Circolare si ricorda che dal 26 maggio 2021 non è più possibile immettere sul mercato mascherine chirurgiche marcate CE ai sensi della direttiva 93/42/CEE, implementata in Italia con il D.Lgs. 46/97, e si sottolinea che i fabbricanti che intendono immettere sul mercato mascherine chirurgiche, devono garantire la conformità ai requisiti previsti dal Regolamento (UE) 2017/745.

La documentazione tecnica

In base a tale Regolamento, prima di immettere un dispositivo sul mercato il fabbricante è obbligato a predisporre la documentazione tecnica che deve consentire di valutarne la conformità rispetto ai requisiti generali di prestazione e sicurezza di cui all'allegato I del Regolamento.

Tale documentazione deve essere presentata in modo chiaro, organizzato, inequivocabile e in formato facilmente consultabile e deve includere metodi e risultati delle prove a supporto della conformità alle specifiche. Per le mascherine chirurgiche si tratta, principalmente, delle prove di efficienza di filtrazione

batterica, respirabilità, contaminazione microbica, resistenza agli schizzi (solo nei casi previsti, mascherine di tipo IIR) e biocompatibilità.

I requisiti di fabbricazione, progettazione e prestazione e i metodi di prova per le mascherine chirurgiche sono riportati nella norma UNI EN 14683:2019 “Maschere facciali ad uso medico - Requisiti e metodi di prova”, che, pur non essendo ancora armonizzata ai sensi del Regolamento (cfr. Circolare del 12 novembre 2021), rappresenta lo strumento principale per il fabbricante per dimostrare la conformità del dispositivo.

La Circolare ricorda che è la stessa norma che indica la necessità che i test siano svolti su mascherine chirurgiche complete, pronte all'uso, e non su campioni di materiale con cui tali maschere sono realizzate. Per questo motivo, eventuali documenti e relazioni tecniche ed eventuali schede tecniche, ove riferite al tessuto del fornitore e non alla specifica mascherina, non possono essere considerati quali sostituti delle prove sui dispositivi.

Analogamente, per le mascherine chirurgiche precedentemente autorizzate “in deroga” è necessario sottolineare che le attestazioni rilasciate dall'Istituto superiore di sanità non possono sostituire la documentazione tecnica che il fabbricante è obbligato a redigere e tenere a disposizione dell'Autorità competente nell'ambito del processo di valutazione della conformità previsto per tale fattispecie di prodotti.

L'attestazione dell'Istituto superiore di sanità, infatti, risulta essere un'attestazione rilasciata in deroga alla prevista procedura di valutazione della conformità e, in nessun caso, può essere utilizzata ai fini dell'apposizione del marchio CE.

Sulla base della documentazione tecnica i fabbricanti dei dispositivi della classe I dichiarano la conformità dei loro prodotti redigendo la dichiarazione di conformità UE di cui all'articolo 19 del Regolamento e appongono la marcatura CE conformemente all'allegato V.

Con la dichiarazione di conformità, il fabbricante assume la responsabilità per il rispetto delle prescrizioni stabilite dal Regolamento.

Il Sistema di gestione della qualità

Per garantire che la produzione in serie continui ad essere conforme alle prescrizioni del Regolamento il fabbricante istituisce, documenta, applica, mantiene, aggiorna e migliora costantemente un sistema di gestione della qualità, secondo gli obblighi stabiliti all'art. 10, paragrafo 9 del Regolamento.

Obblighi di registrazione

Con riferimento agli obblighi di registrazione, appare utile ricordare che fino a quando la Banca dati europea dei dispositivi medici (Eudamed) non sarà pienamente operativa, i fabbricanti potranno considerarli assolti registrandosi nella Banca Dati dei dispositivi medici che, dal 1° dicembre 2021, è stata adeguata dal punto di vista strutturale per consentire la registrazione dei dispositivi medici marcati CE ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745.

Sorveglianza post-commercializzazione

Infine, il Ministero ricorda che gli obblighi del fabbricante non terminano al momento dell'immissione sul mercato del dispositivo, ma permangono per tutto il ciclo di vita del medesimo; infatti il fabbricante è tenuto ad istituire ed aggiornare un sistema di sorveglianza post-commercializzazione.

Alla luce di tutte queste considerazioni con la Circolare la Direzione Generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico invita i fabbricanti di mascherine chirurgiche già marcate CE ai sensi della direttiva 93/42/CEE e i soggetti che hanno ottenuto autorizzazioni in deroga per la produzione e la commercializzazione di mascherine chirurgiche che abbiano interesse a continuare ad immettere regolarmente sul mercato dell'Unione Europea le proprie mascherine quali dispositivi medici, a seguire tutte le indicazioni contenute nella Circolare e nelle norme di riferimento indicate.

Il testo della Circolare 4 marzo 2022 è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

- COVID-19 -
SUPERAMENTO DELLA FASE EMERGENZIALE,
MISURE URGENTI PER IL SUPERAMENTO DELLE MISURE DI CONTRASTO
ALLA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA COVID-19, IN CONSEGUENZA DELLA
CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA (DECRETO-LEGGE)

Il Consiglio dei Ministri del 17 marzo c.a. ha approvato un Decreto-Legge che introduce disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

Il provvedimento stabilisce:

- **obbligo di mascherine:** viene reiterato fino al 30 aprile l'obbligo di mascherine FFP2 negli ambienti al chiuso quali i mezzi di trasporto e i luoghi dove si tengono spettacoli aperti al pubblico. Nei luoghi di lavoro sarà invece sufficiente indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
- **fine del sistema delle zone colorate;**
- **capienze impianti sportivi:** ritorno al 100% all'aperto e al chiuso **dal 1° aprile;**
- **protocolli e linee guida:**

verranno adottati eventuali protocolli e linee guida con ordinanza del Ministro della salute.

Il 31 marzo cesserà lo stato di emergenza Covid-19.

Il percorso per il graduale ritorno all'ordinario prevede alcuni step:

- fine del sistema delle zone colorate;
- graduale superamento del green pass;
- eliminazione delle quarantene precauzionali.

Accesso al luogo di lavoro

Dal 1° aprile sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il green pass base per il quale dal 1° maggio è eliminato l'obbligo.

Fino al 31 dicembre 2022 resta l'obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA; fino alla stessa data rimane il green pass per visitatori in RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali (oggi 2Gplus).

Scuola

Per quanto riguarda la scuola il decreto prevede nuove misure in merito alla gestione dei casi di positività:

Scuole dell'infanzia - Servizi educativi per l'infanzia

In presenza di almeno quattro casi tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e docenti, educatori e bambini che abbiano superato i sei anni utilizzano le mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo.

In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest'ultimo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

Scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale

In presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e per gli alunni che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo.

In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest'ultimo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

L'isolamento

Gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l'attività scolastica nella modalità di didattica digitale integrata accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell'alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

Personale Covid

Il personale per l'emergenza viene prorogato fino alla fine delle lezioni e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per la proroga sono disponibili ulteriori 204 milioni, oltre le somme già stanziare.

Strutture dell'emergenza

Il Decreto inoltre stabilisce:

- **Capo della Protezione civile:** cessazione dei poteri emergenziali e attribuzione di poteri per gestire il rientro alla normalità.
- **Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19:** è istituita un'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, che si coordinerà con il Ministero della Salute. Dal 1° gennaio 2023 il ministero della Salute subentra nelle funzioni.

- ALBO GESTORI AMBIENTALI - AGGIORNAMENTO NORMATIVA

Si trasmette Circolare n. 2 del 14 marzo 2022 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali in merito all'incarico di Responsabile tecnico per le classi superiori della stessa categoria durante il periodo legato all'emergenza da Covid-19. Delibera n. 1 del 10 marzo 2021.

Con tale provvedimento ha chiarito che il termine disposto per i Responsabili Tecnici, in regime transitorio, per poter assumere incarichi per le classi superiori a quella di già loro appartenenza è di sei mesi, così come disposto dalla **Delibera n. 1 del 10 marzo 2021**.

Il termine di sei mesi decorre dalla data di inizio delle verifiche di aggiornamento dei RT, ovvero il 1° gennaio 2022.

La Circolare stabilisce che se dal 10 marzo 2021 un RT di un'impresa di trasporto rifiuti iscritta in una determinata categoria e classe, che era stato ammesso, in via del tutto eccezionale per via dell'emergenza sanitaria in corso, ad assumere anche l'incarico di RT in altra o altre imprese della stessa categoria, ma di classe superiore, detto RT può svolgere tale incarico fino ad un massimo di 6 mesi dopo la ripresa delle verifiche d'idoneità. Data ora precisata nel 1° gennaio 2022 e quindi sino al 30 giugno 2022.

Il testo della Circolare è disponibile sul nostro sito www.apiverona.net.

- AMBIENTE -
ATTUAZIONE DIRETTIVE IN MATERIA DI RUMORE AMBIENTALE

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2022 il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 14 gennaio 2022 di attuazione alla Direttiva (UE) 2020/367 riguardante la definizione di metodi di determinazione degli effetti nocivi del rumore ambientale e alla Direttiva Delegata (UE) 2021/1226 relativa ai metodi comuni di determinazione del rumore.

Il Decreto prende in considerazione gli allegati 2 e 3 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194 "Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale" stabilendo che:

- per i Metodi di determinazione dei descrittori acustici (allegato 2) si applicano i metodi di determinazione dei descrittori acustici ivi previsti, con le modifiche introdotte dall'allegato alla Direttiva Delegata (UE) 2021/1226 della Commissione del 21 dicembre 2020;
- per i Metodi di determinazione degli effetti nocivi (allegato 3) si applicano i metodi per la determinazione degli effetti nocivi stabiliti dall'allegato alla direttiva (UE) 2020/367 della Commissione del 4 marzo 2020.

Il testo del Decreto è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

- SOSTANZE PERICOLOSE/ROHS -
ATTUAZIONE DIRETTIVE DELEGATE DELLA COMMISSIONE EUROPEA
(UE) 2021/1978, (UE) 2021/1979 E (UE) 2021/1980,
RECEPIMENTO DI NUOVE ESENZIONI RoHS PER
GLI FTALATI NEI DISPOSITIVI MEDICI

Fonte *NORMACHEM*

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 11 gennaio 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, che attua le direttive delegate della Commissione europea (UE) 2021/1978, (UE) 2021/1979 e (UE) 2021/1980, dell'11 agosto 2021 integrando l'allegato IV del Decreto del 4 marzo 2017 n.27 con nuove esenzioni RoHS relative all'utilizzo di ftalati nei dispositivi medici.

Tali disposizioni si applicano a decorrere dal 21 luglio 2021.

In modo particolare le esenzioni riguardano:

• **Inserimento della voce 45:**

Ftalato di bis(2-etilesil) (DEHP) negli elettrodi ione-selettivi applicati nelle analisi decentrate delle sostanze ioniche presenti nei fluidi corporei umani e/o nei fluidi di dialisi.

Scade il 21 luglio 2028.

• **Inserimento della voce 46:**

Bis(2-etilesil) ftalato (DEHP) nei componenti plastici delle bobine di rilevamento per RMI.

Scade il 1° gennaio 2024.

• **Inserimento della voce 47:**

Bis(2-etilesil) ftalato (DEHP), butil-benzil ftalato (BBP), dibutil ftalato (DBP) e diisobutil ftalato (DIBP) nei pezzi di ricambio recuperati da e usati per la riparazione o il rinnovo di dispositivi medici, compresi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e i relativi accessori, purché il riutilizzo avvenga in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa e che la presenza di parti di ricambio sia comunicata al consumatore.

Scade il 21 luglio 2028

- SICUREZZA SUL LAVORO -
MODIFICA DIRETTIVA 2004/37/CE
SUGLI AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI

Fonte: Gazzetta Ufficiale Unione Europea

Publicato il 16 marzo 2022, in Gazzetta Ufficiale Europea, il nuovo aggiornamento della Direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni – modifica 2022 della Direttiva 2004/37/CE **sulla protezione dei lavoratori contro rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.**

Approfondimenti: Publications Office (europa.eu)

VARIE

Notiziario n. 3 – Marzo 2022



- CONVENZIONI -

Apindustria Verona, ha ottenuto per Voi le migliori condizioni commerciali, stipulando una pluralità di convenzioni con aziende fornitrici di beni e servizi.

Un attento utilizzo delle opportunità offerte, potrà portare ad un risparmio significativo.

Per informazioni contattare: Anna Uberti a.uberti@apiverona.net - 045 8102001

CONSULENZA AZIENDALE

EULER HERMES – Servizi assicurativi alle aziende

GAP STUDI E CONSULENZE – Servizi di consulenza alle aziende

TARGET SALUTE – Consulenza aziendale

TRANSALDI – Consulenze doganali

CONVENZIONI COVID

CEM'S – Convenzione covid

CENTRO DI MEDICINA – Convenzione covid

I.R.MED – Prodotti igienizzanti – Tamponi rapidi

TARGET SALUTE – Convenzione covid

MONDO AUTO

ENI - Utilizzo di carte di pagamento petrolifere Multicard e Multicard Routex

EUROPCAR – Autonoleggi

FCA STELLANTIS – Automobili

GOODYEAR – Pneumatici

HERTZ – Autonoleggi

HYUNDAI – Automobili

NORDEST GROUP – Leasing finanziario e operativo – Noleggio a lungo termine

VIANI ASSICURAZIONI – Agenzia assicurazioni

VOLKSWAGEN – Veicoli commerciali

RICERCA PERSONALE

ADECCO - Agenzia per il lavoro

ATEMPO - Agenzia per il lavoro

CESARO E ASSOCIATI – Agenzia per il lavoro

GENERAZIONE VINCENTE – Agenzia per il lavoro

GI GROUP – Agenzia per il lavoro

IG SAMCIC HR – Agenzia per il lavoro

RISTORAZIONE

TOMMASI FAMILY ESTATE – Ristorazione, vino e enoturismo

VILLA ORMANETO – Ristorazione ed eventi

SALUTE

CASA DI CURA SAN FRANCESCO – Diagnostica e visite specialistiche

CENTRO BERNSTEIN – Fisioterapia, wellness e fitness

SEMEA – Medicina del lavoro su unità mobili

SPORTING CLUB ARBIZZANO – Fitness, tennis, nuovo, benessere

SERVIZI E PRODOTTI

ACCOR HOTELS – Settore alberghiero

BEST WESTERN – Settore alberghiero

DOLOMITI ENERGIA – Energia elettrica

DOLOMITI ENERGIA - Gas

ECOBAS – Gruppo di acquisto smaltimento rifiuti

EDENRED ITALIA – Benefit e welfare aziendale

EUROTECNICA – Vendita, noleggio e assistenza macchine per ufficio

GIRARDI E ASSOCIATI – Sistemi elettronici d'allarme

GRUPPO CENTRO PAGHE – Software e servizi per la gestione del personale

ITALSICUREZZA – Videosorveglianza security e safety

LIGHTFULL® by Ninfea - Servizi alle imprese

LINEA UFFICIO SERVICE – Soluzioni arredo ufficio, vendita, noleggio e assistenza sistemi di stampa, cancelleria per ufficio, scuole e comunità

NEXIVE – Servizio postale privato

SAMSUNG – Elettronica smartphones

SEA – Esercizi aeroportuali

STARHOTELS – Settore alberghiero

UM TOOLS – Utensili e attrezzature per aziende metalmeccaniche

UPS – Spedizioni e logistica aziendale

VERPUL – Articoli per la pulizia industriale

VIA MILANO PARKING – Parcheggi aeroportuali